

**Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216
(su G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011)**

recante

“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale

Art. 29
Proroghe di termini in materia fiscale

<p>1. (omissis)</p> <p>2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:</p> <p>a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;</p> <p>b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.</p> <p>3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.</p>	<p style="text-align: center;">Decorrenza aliquota unica rendite finanziarie</p> <p>La disposizione interviene sulla decorrenza della tassazione delle rendite finanziarie, assoggettate ad un'aliquota unica del 20%, come previsto dall'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011.</p> <p>In particolare, è precisato che:</p> <p>a) gli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maturati dal 1° gennaio 2012: sono soggetti alla ritenuta del 20%; • maturati anteriormente al 1° gennaio 2012: sono soggetti alla ritenuta del 27%; <p>b) ai proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine su titoli e valute ex art. 44, c.1, lett. g-bis, TUIR, la ritenuta del 20% è applicabile dal giorno successivo alla scadenza del contratto stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi;</p> <p>c) gli interessi e proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, sono soggetti alla ritenuta nella nuova misura del 20% se maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.</p>
<p>6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2012".</p>	<p style="text-align: center;">Chiusura partite IVA inattive: riapertura termini</p> <p>Il comma 6 dell'articolo 29 prevede la riapertura del termine entro cui sanare, attraverso il versamento della sanzione minima, la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA.</p> <p>Il termine, che era scaduto il 4 ottobre 2011, è prorogato al 31 marzo 2012: entro tale data i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività entro i 30 giorni, possono regolarizzare la propria posizione, a condizione che tale violazione non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.</p> <p>Ai fini della regolarizzazione è necessario il versamento di euro 129, tramite il modello F24-versamenti con elementi identificativi.</p>
<p>7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "gennaio 2011" e "dall'anno 2010" sono sostituite rispettivamente dalle</p>	<p style="text-align: center;">770 mensile</p> <p>E' prorogato al 1° gennaio 2014 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle</p>

<p>seguenti: "gennaio 2014" e "dall'anno 2013"».</p>	<p>retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d 770 mensile). Nel corso del 2013 dovrà essere effettuata la sperimentazione della nuova procedura.</p>
<p>8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.</p>	<p style="text-align: center;">Ruralità immobili</p> <p>E' disposta la validità delle domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità degli immobili, presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti e comunque entro il 31 marzo 2012.</p> <p>In particolare, l'art.7, c.2-bis, del D.L. n. 70/2011, ha previsto la possibilità di ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili mediante presentazione all'Agenzia del territorio di una domanda di variazione della categoria catastale. Tale dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 settembre 2011, allegando un'autocertificazione in cui il contribuente dichiarava la sussistenza dei requisiti di ruralità, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente la presentazione della domanda.</p> <p>Con il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in L. 214/2011, è stata disposta la validità delle domande di variazione catastale presentate anche dopo la scadenza originaria (30 settembre 2011), ma entro il 28 dicembre 2011.</p> <p>Con la disposizione in commento, è ulteriormente prorogato tale ultimo termine al 31 marzo 2012, con la conseguenza che rimangono salvi gli effetti delle domande per il riconoscimento della ruralità, presentate anche dopo il termine del 30 settembre 2011, ma entro la scadenza ultima del 31 marzo 2012, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.</p>
<p>14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.</p>	<p style="text-align: center;">Addizionale regionale IRPEF</p> <p>Per il 2011 è prorogato al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale le regioni possono deliberare l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. La disposizione chiarisce che, in ogni caso, l'aumento o la riduzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23% e le maggiorazioni già vigenti alla data del 29 dicembre 2011 si intendono applicate sulla predetta aliquota di base.</p>
<p>15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione</p>	<p style="text-align: center;">Alluvionati Liguria e Toscana</p> <p>La disposizione proroga al 16 luglio 2012 i termini degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché dei premi INAIL, per i soggetti interessati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle province di La Spezia, Genova e Massa Carrara.</p> <p>In particolare, lo slittamento riguarda gli adempimenti in scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra il 1° ottobre e il 30 giugno 2012 per i soggetti delle province di La

<p>obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.</p>	<p>Spezia e Massa Carrara interessati dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2011;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra il 4 novembre 2011 e il 30 giugno 2012 per i soggetti della provincia di Genova interessati dagli eventi alluvionali dei giorni dal 4/11/2011 all'8/11/2011. <p>Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato dal 16 luglio 2012, in un numero massimo di 6 rate mensili di pari importo. L'individuazione dei soggetti che fruiscono dell'agevolazione è demandata ad apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non si dà luogo al rimborso di quanto già corrisposto dai soggetti aventi diritto all'agevolazione.</p>
<p>Art. 30 Entrata in vigore</p>	
<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p>Le disposizioni sono entrate in vigore il 29 dicembre 2011, giorno di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.</p>